

4

LINEE GUIDA DEL SENATO ACCADEMICO PER LA REVISIONE DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI AI SENSI DEL DM 270/2004

1.

DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

Il Senato accademico dell'Università degli Studi di Milano ritiene necessario fornire alcune linee-guida alle quali le Facoltà facciano riferimento nell'opera in corso di revisione e riconsiderazione della propria offerta didattica in applicazione del DM 270/2004 e dei decreti di revisione delle classi di laurea e di laurea specialistica.

Il Senato accademico giudica indispensabile che tale revisione prenda in primo luogo le mosse da una attenta valutazione degli effetti e degli esiti, per ciascuna Facoltà e per ciascun corso di studio, della riforma avviata nel 2001. Parallelamente il Senato accademico richiama l'esigenza di una non meno attenta riconsiderazione dei raccordi tra preparazione universitaria e possibili sbocchi professionali e occupazionali, anche tenuto conto delle modifiche apportate in questa materia dal DM 270/2004 rispetto al DM 509/1999.

Indicazioni significative al riguardo sono del resto nel frattempo venute anche da soggetti rappresentativi del mondo produttivo, in passato molto più inclini a puntare sulle funzioni immediatamente professionalizzanti delle lauree triennali, e che ora sembrano invece convenire sulla opportunità di assicurare prioritariamente ai neolaureati un più solido impianto culturale e metodologico di base mettendoli nella condizione di ricavare dalla preparazione acquisita in università maggiori capacità di adattarsi positivamente a situazioni di lavoro in continua evoluzione.

Nel ribadire i propri convincimenti circa i caratteri tipici e irrinunciabili dell'insegnamento universitario, consistenti in una stretta connessione tra esigenze culturali e di formazione critica della persona e sviluppo di abilità e di competenze specifiche, il Senato accademico impegna le Facoltà ad ispirare la revisione in atto dei corsi di studio a una siffatta linea di fondo.

Venendo ai singoli punti della nuova normativa, il Senato accademico richiama l'attenzione delle Facoltà in particolare sui seguenti:

Art. 3, comma 4: “Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali”.

Il Senato accademico ritiene che il comma escluda l'adozione obbligatoria e **generalizzata** del cosiddetto percorso a “Y” e che siano invece praticabili tre diversi possibili percorsi di laurea, da esplicitare come tali:

- il percorso esclusivamente metodologico;
- il percorso esclusivamente professionalizzante, che deve in ogni caso “assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali”;
- il percorso a “Y”, con una base comune e una successiva articolazione in metodologico e professionalizzante.

- Art. 3, comma 5: “L’acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4, è preordinata all’inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all’esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell’osservanza delle disposizioni di legge e dell’Unione Europea e di quelle di cui all’art. 11, comma 4”.

Richiamando le considerazioni fatte in premessa, il Senato accademico ritiene che tutti i percorsi di primo livello debbano garantire una solida preparazione di base, utile per gestire la complessità e la mutevolezza degli scenari organizzativi e di mercato e che, fatte salve le situazioni da organizzare tenendo conto della loro specificità (essenzialmente i corsi che danno accesso alle professioni sanitarie regolamentate dal D.P.R. 328/2001) vadano ampiamente trasferiti ai titoli superiori (lauree magistrali e master di primo e di secondo livello) gli obiettivi più direttamente professionalizzanti o con una più accentuata valenza in questa direzione.

Fermo dunque restando quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 3 del DM 270/2004 sopra richiamato, il Senato accademico sottolinea in ogni modo l’esigenza che, nei percorsi di laurea attivati con caratteri esplicitamente e dichiaratamente “professionalizzanti”, si presti una particolare attenzione alle prospettive di occupabilità, confrontandosi regolarmente, a questo fine, con il mondo del lavoro e adattandosi alla continua evoluzione delle professioni.

- Art. 10 - Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

Con riferimento al comma 5, che pone l’obbligo di prevedere nei corsi di studio altre attività in aggiunta a quelle indicate dalle classi, senza tuttavia imporre per queste né condizioni di crediti minimi né settori scientifico-disciplinari per quanto concerne in particolare le attività affini o integrative, il Senato accademico ravvisa l’opportunità che alle attività in questione sia attribuito un peso significativo e che,

inoltre, all'interno di una stessa Facoltà e, in ogni caso, all'interno di una stessa classe, il peso in crediti assegnato alla prova finale non sia del tutto difforme e, soprattutto, non vada al di sotto di un determinato limite.

Il Senato accademico vincola pertanto le Facoltà al rispetto, con riferimento principalmente alle attività di cui alle lettere a), c) e d) del comma 5 dell'art. 10, di un numero minimo di crediti, come di seguito indicato:

Corsi di laurea

- a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo: non meno di 9 crediti. Considerato che per la quasi totalità dei corsi di laurea è ormai prassi che la scelta dello studente debba essere operata all'interno di attività (gruppi di insegnamenti) consigliate dal Consiglio di coordinamento didattico, si raccomanda di lasciare alla completa libera scelta dello studente almeno una parte di tali crediti, in ossequio alla disposizione normativa in questione;
- c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano: non meno di 6 crediti, da ripartirsi tra prova finale e accertamento delle competenze linguistiche;
- d) attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento: non meno di 6 crediti. Considerato che le conoscenze linguistiche e le abilità informatiche di base vengono ormai fornite dalla scuola secondaria superiore a un numero crescente di studenti, e che risulta spesso difficile organizzare tirocini formativi per un numero di studenti elevato quale si riscontra in molti corsi di 1° livello, si suggerisce di utilizzare almeno una parte di tali crediti per attività di orientamento al lavoro, in collaborazione con il Cosp;
- e) attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni: si è constatato che tali attività sono da includere obbligatoriamente solo nei corsi di laurea orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali preordinate all'esercizio di attività professionali regolamentate (art.3, comma 5).

Corsi di laurea magistrale

- attività formative di cui alla lettera a): non meno di 6 crediti;

- attività formative dirette alla prova finale (lettera c): non meno di 24 crediti;
- attività formative di cui alla lettera d) non meno di 3 crediti.

Si è precisato che i predetti limiti minimi di crediti non sono da considerarsi nel caso di corsi di studio afferenti a classi che contengano diverse indicazioni normative o risultino condizionati dalla normativa nazionale.

● Art. 11 - Regolamenti didattici d'Ateneo

Il Senato accademico richiama in particolare l'attenzione sul comma 7, laddove sono descritti gli aspetti organizzativi che i regolamenti didattici d'Ateneo devono disciplinare, e principalmente sulla lettera a).

“I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comune ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinati nel regolamento didattico d'ateneo. A tale fine i regolamenti didattici d'ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'art. 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi”.

Il Senato accademico rileva come siano diversi, e di assai incerta risoluzione, gli interrogativi posti dalla lettura della predetta lettera, formulata senza dubbio in maniera farraginosa, e sottolinea l'opportunità di una interpretazione in linea di massima condivisa a livello nazionale.

Evidenziata in particolare la difficoltà di individuare modalità amministrative e didattiche idonee a rendere possibile “l'immatricolazione a corsi di base comuni”, il Senato Accademico stabilisce di non applicare l'anzidetto punto della norma, salva diversa indicazione che dovesse pervenire dal MIUR o dalla CRUI.

Per quanto concerne la restante parte della disposizione contenuta nella lettera a) del comma 7 dell'art. 11, il Senato accademico stabilisce che la condivisione dei 60 crediti minimi comuni debba valere esclusivamente per i corsi di laurea appartenenti alla stessa classe e che i crediti comuni debbano essere collocati al 1° anno o al 1° e

2° anno, a discrezione di ciascuna Facoltà, e debbano in ogni caso essere acquisiti prima della eventuale differenziazione del corso di laurea in curricula.

Inoltre, ribadita la definizione di “attività formativa” data dall’art. 1 del D.M. 270/2004 (è attività formativa ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento), il Senato accademico stabilisce che le attività formative comuni a più corsi della stessa classe devono avere in tutti i corsi la stessa denominazione o una denominazione dichiarata equivalente e afferire al medesimo settore scientifico-disciplinare.

- Art. 6, comma 2: “Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l’università stabilisce, per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall’università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.”

Posto che la lettura di tale disposizione e del testo dell’art. 5 dell’emanando decreto ministeriale recante la definizione delle classi di laurea magistrale (“...Eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2”) sembra escludere la possibilità di essere ammessi alle lauree di secondo livello con debiti formativi (punto sul quale sarebbe parimenti necessario fare chiarezza a livello nazionale con una interpretazione univoca), il Senato accademico ritiene indispensabile che le Facoltà condividano il significato di “requisiti curriculari”, che sicuramente sarebbe inappropriato esprimere solo con l’indicazione del tipo di laurea che i candidati devono possedere, considerato che la laurea di una determinata classe non sempre garantisce il possesso di requisiti necessari e sufficienti per l’accesso a un dato corso di laurea magistrale.

Il Senato accademico stabilisce pertanto che siano da intendersi come requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in classi esplicitamente indicate e le competenze e conoscenze acquisite in specifici settori scientifico-disciplinari ugualmente stabiliti per un numero minimo di crediti determinato in 60, elevato a 90 nel caso in cui la laurea sia stata conseguita in una classe diversa da quelle indicate.

Per quanto riguarda la verifica (comunque obbligatoria) dell'adeguatezza della preparazione personale dei candidati, affermato che l'obiettivo deve essere quello di salvaguardare la qualità dei corsi, senza necessariamente arrivare a contingentarne gli accessi, il Senato accademico stabilisce che la verifica si debba svolgere con modalità (colloqui, prove scritte, test o altre modalità), eventualmente anche selettive, individuate da ogni Facoltà in funzione delle proprie esigenze e specificità, fatte naturalmente salve le competenze del Senato accademico.

- Art. 5, comma 3: "I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale."

La predetta disposizione lascia agli atenei la decisione di stabilire, per ogni corso, in quale misura lo studio individuale debba pesare sull'impegno orario complessivo richiesto allo studente. Dunque, la prescrizione che attualmente è contenuta in ogni classe dovrà essere, in futuro, prevista in ogni ordinamento di corso di studio.

Considerato che nel DM 509/99 si fissava come regola generale che la frazione riservata allo studio personale non potesse comunque essere inferiore alla metà dell'impegno orario complessivo, il Senato accademico stabilisce che si continui ad applicare tale regola.

2.

PROGETTAZIONE DEI NUOVI ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

In questi anni si è più volte evidenziato come l'adozione degli ordinamenti didattici strutturati secondo la formula del "3+2" sia avvenuta in maniera disarticolata, a causa, soprattutto, della tempistica con la quale si è andato componendo il quadro normativo nazionale: prima l'emanazione del DM 509/99, seguita a distanza di quasi un anno dall'approvazione del provvedimento ministeriale concernente le classi di primo livello, cui ha fatto seguito l'approvazione del provvedimento relativo alle classi di secondo livello. Le Università italiane, compresa ovviamente l'Università degli Studi di Milano, si sono trovate quindi nell'impossibilità di progettare i due livelli di studio in modo coerente ed omogeneo.

Esaminando i regolamenti didattici dei corsi, le guide e i manifesti degli studi si ha in effetti un'idea della totale disomogeneità che ha contraddistinto la costruzione dei percorsi formativi. I corsi di studio presentano un ventaglio di crediti molto diversificato e ampio, insegnamenti ed esami che in qualche caso sono in numero superiore a 30, un numero ridondante di curricula a fronte, talvolta, di pochi studenti. Tale si-

tuazione crea confusione e difficoltà nei riguardi degli studenti e non agevola certamente il lavoro di gestione dei corsi da parte della Divisione Segreterie studenti e dei Consigli di coordinamento didattico.

Il processo di revisione dell'offerta formativa che le Facoltà si accingono ad affrontare deve essere l'occasione in primo luogo per distinguere più nettamente i due livelli di studio e chiarire meglio gli obiettivi, le funzioni e le caratteristiche dell'uno e dell'altro, nonché i rapporti che intercorrono tra loro. Tale operazione non può essere perseguita senza pensare a uno snellimento dei corsi di primo livello, con il passaggio di numerose discipline specialistiche, ora comprese nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, dove potranno trovare una più appropriata collocazione. Occorre inoltre perseguire una riduzione del numero di insegnamenti e di esami e un accorpamento dei crediti, al fine di dare ai percorsi formativi, spesso eccessivamente frammentati, contenuti più omogenei e completi ed evitare la dispersione dell'impegno degli studenti e ritardi nel conseguimento del titolo.

Con tale prospettiva, e ritenendo opportuno che la riorganizzazione dei corsi avvenga all'interno di ogni Facoltà e dell'intero Ateneo secondo una visione unitaria, il Senato Accademico individua i seguenti indirizzi ai fini della nuova articolazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, fatte salve esigenze di specifici corsi di studio derivanti da particolari prescrizioni dettate dalle relative classi o comunque chiaramente motivate da ragioni oggettive:

- spostamento dal triennio al biennio degli insegnamenti a carattere marcatamente specialistico, senza ulteriore ampliamento dell'offerta disciplinare di ogni Facoltà;
- attribuzione a ogni esame di un numero di crediti di norma non inferiore a 6;
- previsione per ogni insegnamento (anche se costituito da diversi moduli) di un solo esame;
- previsione per ogni corso di laurea di un numero di esami non superiore a 8 per anno e a 21 nel triennio, con l'auspicio che la maggior parte dei corsi di laurea rimangano decisamente al di sotto di questa soglia massima;
- previsione per ogni corso di laurea magistrale di un numero di esami non superiore a 8 per anno e a 14 nel biennio, con l'auspicio che la maggior parte dei corsi di laurea magistrale rimangano decisamente al di sotto di questa soglia massima;
- riconsiderazione dei curricula previsti all'interno dei corsi di studio, riducendone il numero se questo non è giustificato da un adeguato numero di iscritti.

3.

OFFERTA FORMATIVA E RISORSE

Il Senato accademico ritiene che l'opera di revisione dell'offerta formativa da parte delle Facoltà secondo le linee sopra indicate non possa prescindere da una parallela riconsiderazione delle risorse di docenza effettivamente disponibili o programmabili in un quadro attento alle esigenze, entrambe non eludibili e fortemente intrecciate, della qualità dell'offerta, da incrementare, e del miglior utilizzo delle risorse.

Ferme dunque restando le ulteriori determinazioni che si dovranno assumere quanto prima in un'ottica di programmazione complessiva sull'arco triennale, come richiesto dalla legge, prestando attenzione a tutte le linee di sviluppo dell'ateneo in raccordo con le linee guida ministeriali, il Senato accademico reputa opportuno anticipare sin d'ora i criteri e alcuni degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa che si intendono perseguire e che le Facoltà sono chiamate a rispettare, integrando in tale prospettiva alcuni degli elementi già richiamati nei due precedenti punti del presente documento.

Per ciascun obiettivo vengono individuate le azioni da svolgere e gli indicatori da adottare anche per misurare, in itinere, l'esito delle azioni intraprese sia a livello di ateneo sia con riguardo alle singole Facoltà e ai singoli Corsi di studio.

a) Riprogettare l'offerta formativa:

1. riequilibrando la distribuzione delle risorse di docenza tra i corsi di laurea e di laurea magistrale della stessa Facoltà dei quali si riconosca la valenza formativa e la coerenza con le strategie scientifiche dell'ateneo, individuando opportuni parametri di riferimento; tale redistribuzione adotta come criterio di fondo l'attribuzione ai corsi di studio di margini di risorse di docenza più ampi rispetto a quelli indicati quali "requisiti minimi", nonché il contenimento dell'offerta di corsi caratterizzati da una disponibilità di risorse molto prossima al livello indicato dai requisiti minimi e/o da un numero di iscritti eccessivamente basso, fatte salve le situazioni e le eventuali nuove iniziative dotate di particolare valore strategico e come tali da potenziare; si traduce nell'assegnazione da parte delle Facoltà a ogni corso di studio di docenti dedicati e nella conseguente tendenziale eliminazione delle mutuazioni, per far fronte alla quale gli insegnamenti marcatamente specialistici vanno riservati alle lauree magistrali e comunque ridotti, particolarmente se previsti come opzionali o esclusivamente in alternativa ad altri;
2. riequilibrando la distribuzione delle risorse di docenza tra i settori scientifico-disciplinari, tenendo conto del fabbisogno didattico di

ciascun s.s.d. da parte dei corsi di studio, espresso sia in termini di CFU assegnati sia in termini di n. di esami svolti dai docenti del s.s.d. stesso;

3. attivando corsi interfacoltà o interateneo, eventualmente in sostituzione di corsi di studio a basso numero di iscritti, al fine di sfruttare le economie di scala derivanti dall'utilizzo in rete di competenze e strutture disponibili e, comunque, per iniziative che abbiano particolare interesse culturale, scientifico e formativo per l'intero ateneo;

Indicatori

[n.° di corsi laurea in possesso di requisiti superiori ai requisiti minimi (requisiti qualificanti)/ numero dei corsi di laurea complessivamente attivati dall'ateneo]

[n.° di corsi laurea magistrale in possesso di requisiti superiori ai requisiti minimi (requisiti qualificanti)/ numero dei corsi di laurea magistrale complessivamente attivati dall'ateneo]

[n. insegnamenti mutuati/ n. totale insegnamenti attivati dalle Facoltà]

[n. CFU obbligatori e opzionali e n. esami per ciascun ssd/ n. totale CFU assegnati e n. esami sostenuti in ciascuna Facoltà]

[n.° insegnamenti con meno di esami sostenuti x anno) / n.° totale di insegnamenti impartiti]

[n.° insegnamenti con più di esami sostenuti x anno) / n.° totale di insegnamenti impartiti]

[n.° di insegnamenti attivati con incarichi aggiuntivi / n.° di insegnamenti tenuti da docenti di ruolo nell'ambito dei doveri didattici]

- b) Ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei CFU offerti complessivamente e il numero degli studenti, e la relativa distribuzione di risorse, in modo da contenere sovraffollamento e frammentazione

Indicatori

[n.° CFU insegnamenti con almeno esami sostenuti x anno) / n.° totale CFU impartiti]

[n. CFU offerti dai corsi di studio/ n. immatricolati al corso di studio]

- c) Migliorare l'utilizzo degli spazi per la didattica

Indicatori

[n.° posti aula totali disponibili per ogni Facoltà / studenti regolari (in regola con CFU)]

*[n.° posti aula totali disponibili per ogni Facoltà / studenti in corso
(iscritto da n.° di anni inferiore alla durata prevista dal RDA)]*
*[n.° posti aula disponibili x 40 ore sett. (posti espressi in ore disponibili
settimanali)/ n.° studenti in corso]*
*[n.° aule * 40h sett. / tot. Ore di utilizzo sett.]*
*[n.° laboratori attrezzati per didattica * 40h sett. / tot. Ore di utilizzo sett.]*

- d) Promuovere la qualità dell'offerta formativa e la sua coerenza con le potenzialità di ricerca, la tradizione scientifica dell'Ateneo, il suo inserimento nella comunità scientifica internazionale, anche in relazione alla sua capacità di richiamo di docenti e studenti stranieri.

Indicatori

[n.° dei docenti di ruolo appartenenti ai SSD di base e caratterizzanti dei corsi di laurea attivati dall'ateneo rispetto al totale della docenza utilizzata]
[n.° dei docenti di ruolo appartenenti ai SSD caratterizzanti dei corsi di laurea magistrale attivati dall'ateneo rispetto al totale della docenza utilizzata o]
[n.° contratti di docenti stranieri]
[n. ore di didattica anche seminariale tenute da docenti stranieri/ n. ore didattica complessive]
[n° di studenti iscritti stranieri/ totale degli studenti iscritti]
[n° di studenti stranieri iscritti/ totale degli studenti stranieri iscritti presso gli atenei milanesi]